

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3538/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3539/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 3540/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 24 al 30 ottobre 1988 ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 3541/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia ..... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 3542/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca ..... 8
- \* Regolamento (CEE) n. 3543/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 3544/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 3545/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 3546/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 3547/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia ..... 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3548/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	18
Regolamento (CEE) n. 3549/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88 .....	25
Regolamento (CEE) n. 3550/88 della Commissione, del 15 novembre 1988, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro .....	26

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

88/565/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1988, relativa ad un progetto di aiuti del governo francese in talune zone dell'Alta Normandia, della Franca Contea e della Sarthe, nei poli di conversione di Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen e nella zona di Roubaix-Tourcoing .....** 28

88/566/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio .....** 32

88/567/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 3 novembre 1988, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Francia** 35

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/88 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 novembre 1988**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,  
21 visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	132,42
0712 90 19	0,00	132,42
1001 10 10	29,07	185,61 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	29,07	185,61 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	0,00	128,35
1001 90 99	0,00	128,35
1002 00 00	33,13	118,10 <sup>(9)</sup>
1003 00 10	26,87	121,86
1003 00 90	26,87	121,86
1004 00 10	83,03	66,30
1004 00 90	83,03	66,30
1005 10 90	0,00	132,42 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	0,00	132,42 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	21,52	142,06 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	26,87	42,89
1008 20 00	26,87	101,56 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	26,87	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	26,87	0,00
1101 00 00	2,95	193,37
1102 10 00	60,06	179,02
1103 11 10	58,31	300,95
1103 11 90	3,91	208,12

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	4,51
1001 90 99	0	0	0	4,51
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	7,52
1004 00 90	0	0	0	7,52
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	6,31

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	8,03	8,03
1107 10 19	0	0	0	6,00	6,00
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1988

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 24 al 30 ottobre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere

all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 24 al 30 ottobre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 24 al 30 ottobre 1988 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

## ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 24 al 30 ottobre 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	25,99493
0201 10 90	25,99493
0201 20 11	25,99493
0201 20 19	25,99493
0201 20 31	20,79594
0201 20 39	20,79594
0201 20 51	31,19392
0201 20 59	31,19392
0201 20 90	20,79594
0201 30	35,61305
0202 10 00	25,99493
0202 20 10	25,99493
0202 20 30	20,79594
0202 20 50	31,19392
0202 20 90	20,79594
0202 30 10	35,61305
0202 30 50	35,61305
0202 30 90	35,61305
0206 10 95	35,61305
0206 29 91	35,61305
0210 20 10	20,79594
0210 20 90	29,63422
0210 90 41	29,63422
1602 50 10 <sup>(1)</sup>	29,63422
1602 50 10 <sup>(2)</sup>	20,79594

<sup>(1)</sup> Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

<sup>(2)</sup> Altri.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/88 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 1988

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1988)<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione, e al protocollo n. 1 precitati i prodotti indicati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione

dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 32 536, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati,

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 19 novembre al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Jugoslavia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0100	4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3472/88<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il

1988; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 novembre 1988; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1988.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/88 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 1988

**relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3472/88<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sogliola per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che

l'Irlanda ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 9 novembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1988.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 9 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3421/88 della Commissione <sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3421/88 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 novembre 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 39.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la prima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	54,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	58,50
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	14,00
1510 00 90 900	—

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3535/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 309 del 15. 11. 1988, pag. 25.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,90 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	35,90 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	35,90 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	35,90 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	45,00
1701 99 10	45,00
1701 99 90	45,00 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3465/88 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3465/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3465/88, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 9. 11. 1988, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,96 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	33,34 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	34,96 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	33,34 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3801
1701 99 10 100	38,01	
1701 99 10 910	38,48	
1701 99 10 950	38,48	
1701 99 90 100		0,3801

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3399/88 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3399/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 47.

*ALLEGATO*

## Aiuti ai semi di soia

*(ECU/100 kg)*

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	26,719	26,719
— Portogallo	16,409	0,000	26,719
— altro Stato membro	16,409	26,719	26,719

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3197/88 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/88 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, dal regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle

maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(10)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio <sup>(11)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(13)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione<sup>(1)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione

dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 116.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU/100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
<b>Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	5,954	6,134	6,314	6,494	6,674	6,854	6,854
— in Portogallo	6,006	6,186	6,366	6,546	6,726	6,906	6,906
— in un altro Stato membro	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300	7,300
<b>Fave e favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300	7,300
— in Portogallo	6,006	6,186	6,366	6,546	6,726	6,906	6,906
— in un altro Stato membro	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300	7,300

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
<b>A. Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	8,275	8,351	8,401	8,495	8,675	8,855	8,855
— in Portogallo	8,131	8,206	8,254	8,347	8,527	8,707	8,707
— in un altro Stato membro	8,401	8,478	8,530	8,625	8,805	8,985	8,985
<b>B. Fave, favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	9,472	9,516	9,553	9,707	9,887	10,223	10,223
— in Portogallo	9,346	9,388	9,423	9,576	9,756	10,095	10,095
— in un altro Stato membro	9,583	9,628	9,667	9,821	10,001	10,335	10,335
<b>C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :</b>							
— in Spagna	8,744	8,605	8,432	8,317	8,317	8,317	8,317
— in Portogallo	8,552	8,412	8,236	8,120	8,120	8,120	8,120
— in un altro Stato membro	8,911	8,775	8,604	8,491	8,491	8,491	8,491
<b>D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :</b>							
— in Spagna	9,894	9,755	9,582	9,467	9,467	9,467	9,467
— in Portogallo	9,702	9,562	9,386	9,270	9,270	9,270	9,270
— in un altro Stato membro	10,061	9,925	9,754	9,641	9,641	9,641	9,641

## ALLEGATO II

## Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	307,62	316,27	326,42	335,11	343,80	352,49	352,49
— Danimarca (Dkr)	56,03	57,61	59,77	61,36	62,95	64,54	64,54
— R.f. di Germania (DM)	15,11	15,54	15,96	16,39	16,81	17,24	17,24
— Grecia (Dra)	285,50	312,65	339,81	366,97	394,12	421,28	421,28
— Spagna (Pta)	986,96	1 014,72	1 042,48	1 070,24	1 098,00	1 125,75	1 125,75
— Francia (FF)	47,80	49,15	51,23	52,59	53,96	55,32	55,32
— Irlanda (£ Irl)	5,302	5,452	5,685	5,837	5,989	6,141	6,141
— Italia (Lit)	9 714	10 005	11 168	11 465	11 762	12 060	12 060
— Paesi Bassi (Fl)	16,94	17,42	17,89	18,37	18,85	19,32	19,32
— Portogallo (Esc)	1 203,24	1 237,09	1 270,93	1 304,77	1 338,61	1 372,45	1 372,45
— Regno Unito (£)	3,281	3,400	4,031	4,153	4,274	4,396	4,396

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 68,78,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 74,07.

## ALLEGATO III

## Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale/100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	403,80	407,50	411,89	416,47	425,17	433,86	433,86
— Danimarca (Dkr)	73,55	74,22	75,42	76,26	77,85	79,44	79,44
— R.f. di Germania (DM)	19,84	20,02	20,14	20,36	20,79	21,21	21,21
— Grecia (Dra)	652,18	660,46	664,16	675,74	702,90	730,05	730,05
— Spagna (Pta)	1 295,54	1 307,42	1 315,44	1 330,09	1 357,85	1 385,60	1 385,60
— Francia (FF)	62,77	63,34	64,65	65,37	66,74	68,11	68,11
— Irlanda (£ Irl)	6,968	7,032	7,181	7,261	7,413	7,565	7,565
— Italia (Lit)	13 005	13 126	14 092	14 249	14 546	14 843	14 843
— Paesi Bassi (Fl)	22,24	22,44	22,58	22,83	23,31	23,78	23,78
— Portogallo (Esc)	1 579,45	1 593,92	1 603,70	1 621,56	1 655,40	1 689,24	1 689,24
— Regno Unito (£)	4,689	4,735	5,274	5,337	5,458	5,580	5,580
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	19,43	19,59	19,89	20,05	20,05	20,05	20,05
— Portogallo (Esc)	50,76	51,14	51,89	52,27	52,27	52,27	52,27

## ALLEGATO IV

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,13	0,52	8,62	0,00	0,00	30,38
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,02	0,09	1,57	0,00	0,00	5,53
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,01	0,03	0,42	0,00	0,00	1,49
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,50	1,97	32,86	0,00	0,00	115,80
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	271,82	0,00	0,42	1,66	27,65	0,00	0,00	97,45
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,02	0,08	1,34	0,00	0,00	4,73
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,467	0,000	0,002	0,009	0,149	0,000	0,000	0,526
— Italia (Lit)	0	0	0	2 899	0	4	18	295	0	0	1 039
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,01	0,03	0,47	0,00	0,00	1,67
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	331,39	0,00	0,51	2,02	33,71	0,00	0,00	118,81
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,240	0,000	0,002	0,008	0,126	0,000	0,000	0,445

## ALLEGATO V

## Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	460,61	462,78	466,79	474,23	482,92	499,05	499,05
— Danimarca (Dkr)	83,90	84,29	85,47	86,83	88,43	91,38	91,38
— R.f. di Germania (DM)	22,63	22,73	22,82	23,19	23,61	24,40	24,40
— Grecia (Dra)	868,78	871,20	872,51	894,91	922,06	977,44	977,44
— Spagna (Pta)	1 477,82	1 484,76	1 490,78	1 514,53	1 542,28	1 593,79	1 593,79
— Francia (FF)	71,61	71,94	73,28	74,45	75,81	78,35	78,35
— Irlanda (£ Irl)	7,952	7,989	8,141	8,271	8,423	8,705	8,705
— Italia (Lit)	14 949	15 017	15 970	16 224	16 522	17 073	17 073
— Paesi Bassi (Fl)	25,37	25,49	25,59	26,00	26,47	27,36	27,36
— Portogallo (Esc)	1 801,67	1 810,13	1 817,46	1 846,42	1 880,26	1 943,05	1 943,05
— Regno Unito (£)	5,521	5,545	6,073	6,177	6,299	6,529	6,529
Importi da dedurre in caso utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	17,12	17,27	17,58	17,58	17,58	17,27	17,27
— Portogallo (Esc)	44,56	45,12	45,87	46,06	46,06	45,12	45,12

## ALLEGATO VI

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEHL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,13	0,52	8,62	0,00	0,00	30,38
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,02	0,09	1,57	0,00	0,00	5,53
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,01	0,03	0,42	0,00	0,00	1,49
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,50	1,97	32,86	0,00	0,00	115,80
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	271,82	0,00	0,42	1,66	27,65	0,00	0,00	97,45
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,02	0,08	1,34	0,00	0,00	4,73
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,467	0,000	0,002	0,009	0,149	0,000	0,000	0,526
— Italia (Lit)	0	0	0	2 899	0	4	18	295	0	0	1 039
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,01	0,03	0,47	0,00	0,00	1,67
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	331,39	0,00	0,51	2,02	33,71	0,00	0,00	118,81
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,240	0,000	0,002	0,008	0,126	0,000	0,000	0,445

## ALLEGATO VII

## Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
Prodotti raccolti in :							
— UEHL (FB/Flux)	483,59	477,05	470,99	465,53	465,53	465,53	465,53
— Danimarca (Dkr)	88,08	86,89	86,24	85,24	85,24	85,24	85,24
— R.f. di Germania (DM)	23,76	23,43	23,03	22,76	22,76	22,76	22,76
— Grecia (Dra)	881,57	856,65	825,31	804,60	804,60	804,60	804,60
— Spagna (Pta)	1 551,54	1 530,56	1 504,19	1 486,77	1 486,77	1 486,77	1 486,77
— Francia (FF)	75,18	74,16	73,94	73,08	73,08	73,08	73,08
— Irlanda (£ Irl)	8,347	8,234	8,213	8,118	8,118	8,118	8,118
— Italia (Lit)	15 666	15 443	16 114	15 927	15 927	15 927	15 927
— Paesi Bassi (Fl)	26,63	26,27	25,82	25,52	25,52	25,52	25,52
— Portogallo (Esc)	1 891,54	1 865,97	1 833,82	1 812,58	1 812,58	1 812,58	1 812,58
— Regno Unito (£)	5,754	5,659	6,084	6,005	6,005	6,005	6,005
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	25,75	26,22	26,52	26,83	26,83	26,83	26,83
— Portogallo (Esc)	67,49	68,25	69,19	69,75	69,75	69,75	69,75

## ALLEGATO VIII

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,10	0,38	6,27	0,00	0,00	22,09
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,02	0,07	1,14	0,00	0,00	4,02
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,02	0,31	0,00	0,00	1,09
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	234,91	0,00	0,36	1,44	23,90	0,00	0,00	84,22
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	197,69	0,00	0,30	1,21	20,11	0,00	0,00	70,88
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,01	0,06	0,98	0,00	0,00	3,44
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,067	0,000	0,002	0,007	0,109	0,000	0,000	0,383
— Italia (Lit)	0	0	0	2 108	0	3	13	214	0	0	756
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,01	0,02	0,35	0,00	0,00	1,22
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	241,01	0,00	0,37	1,47	24,52	0,00	0,00	86,41
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,902	0,000	0,001	0,006	0,092	0,000	0,000	0,323

## ALLEGATO IX

## Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	167,671	135,347	6,90403	0,768411	1 516,86	2,31943	168,823	0,647488

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/88 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,235 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(3) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 novembre 1988**  
**relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle**  
**importazioni di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Cipro prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1252/73; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/73 ha previsto che all'importazione di limoni freschi si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regola-

mento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/73;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari di Cipro induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1252/73 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 17 novembre 1988, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), importati nella Comunità e originari di Cipro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

relativa ad un progetto di aiuti del governo francese in talune zone dell'Alta Normandia, della Franca Contea e della Sarthe, nei poli di conversione di Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen e nella zona di Roubaix-Tourcoing

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/565/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma e tenendo conto delle osservazioni stesse,

considerando quanto segue:

il 24 ottobre 1986 il governo francese, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, ha notificato alla Commissione un progetto inteso alla conservazione per altri tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1987, della possibilità di concedere premi per l'assetto territoriale (PAT), a titolo derogatorio, nelle seguenti zone:

- tutte le zone di cui all'articolo 1 della decisione 85/18/CEE della Commissione <sup>(1)</sup> ossia le zone che potevano beneficiare del PAT fino al 31 dicembre 1985 e sono situate nei dipartimenti dell'Eure, della Senna Maritima, della Franca Contea e della Sarthe;
- i poli di conversione di Dunkerque, Fos, Caen, Le Creusot e la zona di Roubaix-Tourcoing.

Trattasi della possibilità di autorizzare, in tali zone che non sono sovvenzionate, la concessione di PAT a titolo derogatorio ai sensi dell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, in forza del quale i premi in questione potevano essere concessi soltanto fino al 31 dicembre 1986 e dovevano essere notificati alla Commissione per ottenere il

previo consenso, se l'investimento era pari o superiore a 4,5 milioni di ECU o l'intensità nominale dell'aiuto raggiungeva il 15 %. La Commissione ha esaminato sotto il profilo socioeconomico le zone interessate, conformemente al metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, relativo agli aiuti a finalità regionale, e il 18 marzo 1987 ha deciso:

- a) di non sollevare nessuna obiezione relativamente all'applicazione di tali aiuti nelle zone, che potevano beneficiarne precedentemente, del circondario di Le Havre (Seine-Maritime), dei poli di conversione di Caen, Dunkerque e Fos nonché nella zona di Roubaix-Tourcoing, zone per le quali la Commissione ha tenuto conto della persistenza di un livello elevato di disoccupazione (Le Havre, Roubaix-Tourcoing), nonché della tendenza negativa dell'occupazione nel settore industriale (Caen, Dunkerque, Fos), dovuta soprattutto alle perdite di posti di lavoro nella siderurgia e nei cantieri navali;
- b) di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE avverso il mantenimento in zona PAT a titolo derogatorio di tutte le zone, precedentemente ammissibili al beneficio dell'aiuto, dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs, del territorio di Belfort e nel dipartimento della Haute-Saône, delle zone, precedentemente ammissibili al beneficio dell'aiuto, del circondario di Vesoul, nonché del polo di conversione di Le Creusot, in quanto nessuna di tale zone, tranne la Haute-Saône, presenta caratteristiche economiche [(tasso di disoccupazione strutturale e prodotto interno lordo pro capite (PIL pro capite)] tali da giustificare la concessione di aiuti regionali. Per

<sup>(1)</sup> GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 28.

quanto riguarda la Haute-Saône — il cui PIL pro capite pari a 66 è inferiore al valore limite pari a 77 — l'incertezza che esisteva allora sull'importo del PIL pro capite, per motivi statistici, ha indotto la Commissione ad avviare la procedura a titolo cautelare.

La Commissione ha informato della sua decisione il governo francese con lettera n. SG(87) D/3741 del 20 marzo 1987 e gli altri Stati membri con lettera del 12 giugno 1987, invitandoli a presentare le loro osservazioni.

Con una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup>, sono stati informati ed invitati a presentare eventuali osservazioni gli interessati diversi degli Stati membri.

Nell'ambito di tale consultazione il governo di un altro Stato membro ha espresso la sua posizione a sostegno dell'analisi della Commissione. Anche le autorità francesi hanno presentato osservazioni senza contestare l'analisi della Commissione, ma apportando precisazioni sulla situazione socioeconomia delle regioni interessate.

La Commissione ha ritenuto impossibile distinguere, dal punto di vista degli effetti sulla concorrenza, fra un'area classificata in zona PAT e un'area non classificata in zona PAT, in cui il PAT fosse concesso in via eccezionale caso per caso. Pertanto essa ha esaminato le aree in questione basandosi sul metodo relativo alla determinazione delle zone di aiuti a finalità regionale. Agli aiuti concessi nell'ambito del premio per l'assetto territoriale al fine di promuovere gli investimenti nell'industria si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Essi vengono concessi a certi investimenti effettuati da imprese situate in zone di sviluppo. Tali imprese sono favorite perché i loro investimenti risultano meno costosi.

Tale constatazione non è inficiata dall'argomento secondo cui l'aiuto regionale si limita a compensare gli svantaggi dell'insediamento in zona di sviluppo. Anzitutto il fatto di compensare gli inconvenienti legati a un determinato sito contribuisce a favorire le imprese, riducendone le spese di insediamento.

In secondo luogo, nella maggioranza dei casi gli inconvenienti del sito non possono essere quantificati con sufficiente esattezza perché l'importo degli aiuti equivale alla compensazione di tali inconvenienti.

Soprattutto gli aiuti regionali concessi dagli Stati membri sono generalmente tanto elevati da costituire, per le imprese, un incentivo finanziario ad insediarsi e ad investire in determinate zone.

Tali aiuti falsano il gioco della concorrenza; infatti l'aiuto finanziario concesso all'impresa beneficiaria comporta un aumento quantificabile del suo profitto, e ne incrementa

le possibilità d'azione rispetto ai concorrenti, che non ricevono un analogo aiuto.

Dato che l'aiuto permette alle imprese di scegliere un diverso luogo d'insediamento, esso è inoltre tale da falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Infatti un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune [articolo 3, lettera f) del trattato CEE] presuppone che le imprese stabiliscano il loro sito d'insediamento in piena autonomia, senza che la loro decisione sia influenzata o orientata da aiuti.

Gli interventi di cui trattasi incidono inoltre sugli scambi fra Stati membri. Indubbiamente l'analisi delle zone di sviluppo non può arrivare al punto da indicare con certezza gli sbocchi delle imprese beneficiarie, in quanto essa non riguarda un caso concreto, bensì un regime generale i cui beneficiari non sono noti in anticipo. Tuttavia l'esperienza consente di affermare che talune imprese beneficiarie partecipano agli scambi intracomunitari.

Come si è detto in precedenza, gli aiuti finanziari consolidano la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti.

Qualora ciò avvenga nell'ambito degli scambi intracomunitari, si deve ritenere che l'aiuto incida su questi ultimi.

Dalle considerazioni che precedono emerge che gli aiuti contemplati dal regime del premio per l'assetto territoriale rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

Trattandosi nella fattispecie di aiuti regionali, occorre esaminare la possibilità di applicare eventualmente le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Tali deroghe sono ammesse solo se la Commissione può accertare che, senza gli aiuti, il semplice gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente per indurre i beneficiari ad adottare un comportamento che contribuisca alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono.

Concedere il beneficio delle suddette deroghe in assenza di tale contropartita inciderebbe negativamente sulle condizioni degli scambi fra Stati membri e falserebbe il gioco della concorrenza senza alcuna compensazione per la Comunità.

Nell'applicare questi principi all'esame dei regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione deve accertare che nelle regioni in questione sussistono problemi sufficientemente gravi, rispetto all'insieme della Comunità, per giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità.

Dall'esame deve risultare che l'aiuto è indispensabile per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Allorché ciò non possa essere dimostrato, deve presumersi che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla deroga, bensì serve essenzialmente a favorire le imprese interessate.

(1) GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 5.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Già nella sua decisione 85/18/CEE la Commissione aveva ritenuto, in base ad un'analisi socioeconomica approfondita delle regione della Francia metropolitana, approfondita delle regioni che la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE non potesse essere applicata, dato che queste regioni non presentano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione.

Pertanto, nella fattispecie, può essere applicata soltanto la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, che prevede la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate regioni economiche quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La Commissione ha elaborato un metodo generale per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, al fine di assicurare la coerenza e l'obiettività della sua analisi sotto il profilo comunitario, metodo che permette di determinare, per le regioni dei vari Stati membri, livelli limite basati sulla disoccupazione strutturale e sul PIL pro capite a partire dai quali sono ammissibili gli aiuti regionali. Tale metodo è fondato sulla disponibilità di statistiche armonizzate a livello NUTS III, che in Francia corrisponde ai dipartimenti. Esso prevede pertanto che, salvo deroghe motivate, l'analisi delle zone da sovvenzionare sarà condotta a questo stesso livello NUTS III.

Per quanto riguarda le zone proposte dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs e del territorio di Belfort, la Commissione può confermare l'analisi fatta quando ha avviato la procedura. Anzitutto le caratteristiche di tali dipartimenti non superano i livelli limite di ammissibilità, che sono rispettivamente 118 e 77 per la disoccupazione e per il PIL:

	Disoccupazione 1983-1986	PIL 1985
Eure	110	89
Sarthe	115	88
Doubs	95	104
Territorio di Belfort	109	86

In secondo luogo, conformemente al secondo settore del metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, in tali dipartimenti non è stato riscontrato alcun particolare aspetto sufficientemente

sfavorevole. Di conseguenza, le zone proposte per questi quattro dipartimenti non potranno beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

La situazione è invece diversa nelle zone situate nei dipartimenti della Haute-Saône (circondario di Vesoul), e della Saône et Loire (polo di Le Creusot).

Infatti, anzitutto per quanto riguarda la Haute-Saône, è stato confermato l'indice di 66 per il PIL pro capite nel 1985 (F = 100), che quindi è di gran lunga inferiore al livello limite di 77. Per quanto riguarda poi il dipartimento della Saône et Loire, dove si trova il polo di Le Creusot, gli indici del PIL e della disoccupazione sono rispettivamente 90 e 113.

La situazione di tale polo è sotto alcuni aspetti particolarmente negativa, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro:

- I tre bacini di maodopera di Le Creusot, Montceau-les-Mines e Châlon-sur-Saône, che formano tale polo di conversione, costituiscono l'unico sito industriale non soltanto del dipartimento, ma della regione Borgogna;
- La costruzione meccanica ed i settori tradizionali dell'industria sono ben rappresentati nel polo: industria estrattiva, industria tessile, siderurgia, tutti settori sensibili in corso di ristrutturazione che continuano a ridurre l'organico. Per l'insieme del polo, il personale dipendente è stato ridotto del 6,2%, passando da 64 900 nel 1982 a 60 900 nel 1985. Le miniere, le grandi imprese di costruzione meccanica, di materiale per lavori pubblici, di apparecchi elettrici, si apprestano a ridurre il loro organico, e nei prossimi mesi 2 000 posti di lavoro in tali settori scompariranno. Nel bacino carbonifero di Montceau-les-Mines-Blanzay, che nel 1986 contava 1 425 dipendenti, la chiusura della miniera in profondità è prevista prima del 1990;
- A tali perdite di posti di lavoro del settore industriale si aggiungono quelle dovute alla politica agricola comune, valutate a 800 ogni anno. Fra il 1981 e il 1986 il numero delle aziende lattiero-casearie è sceso da 6 000 a 3 000. Peraltro l'applicazione di quote per la produzione del latte è stata all'origine della macellazione di numerose vacche da latte, provocando il crollo dei prezzi della carne bovina in cui tale dipartimento è specializzato.

L'insieme di tali elementi ha indotto la Commissione a ritenere che il circondario di Vesoul, situato nel dipartimento della Haute-Saône, nonché il polo di conversione di Le Creusot, possano beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Pertanto in tali zone potranno essere concessi PAT a titolo derogatorio, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, per una durata di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987. Nell'attuazione di tale regime dovranno

essere rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle concernenti il cumulo degli aiuti a finalità plurima<sup>(1)</sup> e taluni settori di attività nell'industria, nell'agricoltura e nella pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è tenuta a non applicare il regime del premio per l'assetto territoriale (PAT), a titolo derogatorio, nelle zone precedentemente ammissibili al beneficio del PAT dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs e del territorio di Belfort in quanto tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

*Articolo 2*

Il regime del premio per l'assetto territoriale, a titolo derogatorio, quale definito nell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, è considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, se applicato per un periodo di 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1987, nelle zone del circondario di Vesoul (dipartimento della Haute-Saône) e del polo di conversione di Le Creusot precedentemente ammissibili al beneficio del PAT.

I premi devono essere notificati preventivamente alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, quando gli investimenti sono pari o superiori a

4,5 milioni di ECU o l'intensità nominale dell'aiuto è pari o superiore al 15 %.

Nell'applicazione di tale regime devono essere rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle concernenti :

- il cumulo degli aiuti a finalità plurima,
- taluni settori di attività nell'industria, nell'agricoltura e nella pesca.

*Articolo 3*

Il governo francese informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della presente decisione, delle disposizioni adottate per conformare la sua normativa all'articolo 1 della presente decisione.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Peter SUTHERLAND

*Membro della Commissione*

(1) GU n. C 3 del 5. 1. 1985, pag. 2.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio

(88/566/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1898/87 prescrive che le denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano riservate esclusivamente ai prodotti elencati all'articolo 2; che ciò nondimeno, in via derogatoria, tale principio non si applica alle denominazioni di prodotti di cui sia nota la natura esatta per l'uso tradizionale delle stesse, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere qualità caratteristiche dei prodotti stessi;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco indicativo dei prodotti che, a loro giudizio, rispondono nel territorio nazionale ai criteri stabiliti per la succitata deroga; che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1898/87, occorre compilare l'elenco di detti prodotti sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri; che le denominazioni dei prodotti devono essere riportate nell'elenco comunitario così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue della Comunità, in modo da renderle utilizzabili in tutti gli Stati membri, sempreché siano conformi al disposto della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che tale elenco non è definitivo e potrà essere completato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1898/87;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti che nel territorio della Comunità corrispondono ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 sono elencati in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

## ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento  
(CEE) n. 1898/87

I	V
Kakaosmør	Lait d'amande
Mandelsmør	Lait de coco
Jordnøddesmør	• Crème... »
Kokosmælk	usato nella denominazione di una minestra non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d'asperges, crème de bolets, ecc.)
Flødeboller	• Crème... »
«... fromage »	usato nella denominazione di una bevanda alcolica, non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, ecc.)
usato nella denominazione di un dessert a base di frutta non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. citronfromage)	Crème de maïs
Smørtyve	Crème de riz
Ostekiks	Crème d'avoine
Osterejer	• Crème... »
Flødetablet	usato nella denominazione di un prodotto della salumeria (p. es. crème de foie de volaille, pâté crème, ecc.)
Flødefodbolde	Crème d'anchois
Flødemint	Crème d'écrevisses
Flødekaramel	Crème de pruneaux, crème de marron (crème d'autres fruits à coque)
	Crème confiseur
II	Beurre de cacao
Kokosmilch	Beurre de cacahouète
Liebfrau(en)milch	Fromage de tête
Fischmilch	Haricot beurre
Milchner	Beurré Hardy
Butterbirne	
Rahmapfel	VI
Butterbohne	Coconut milk
Butterkohl	• Cream... » or « Milk... »
Butterpilz	usato nella denominazione di una bevanda alcolica non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. cream sherry, milk sherry)
Milchbrätling	Cream soda
Buttersalat	Cream filled biscuits (p. es. custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, ecc.)
Erdnußbutter	Cream filled sweets or chocolates (p. es. peppermint cream, raspberry cream, creme egg)
Kakaobutter	Cream crackers
Fleischkäse	Salad cream
Leberkäse	Creamed coconut e altri frutti simili, noci e prodotti vegetali dove il termine « creamed » indica la struttura caratteristica di un prodotto
Käseklec	Cream of tartar
	Cream or creamed soups (p. es. cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, ecc.)
III	
Βούτυρο κακάου	
Φρουτόκρεμα	
Κρέμα αραβοσίτου	
Κρέμα καστανού	
Νουκρέμα	
IV	
Leche de almendras	

Horseradish cream  
 Ice-cream  
 Jelly cream  
 Table cream  
 Cocoa butter  
 Shea butter  
 Nut butters (p. es. peanut butter)  
 Butter beans  
 Butter puffs  
 Fruit cheese (p. es. lemon cheese, damson cheese)

## VII

Latte di mandorla  
 Burro di cacao  
 Latte di cocco  
 Fagiolini al burro

## VIII

Pindakaas  
 Hoofdkaas  
 Cacaoboter  
 Leverkaas

Hamkaas

Tongkaas

Nierkaas

Kokosmelk

«... crème»

usato nella denominazione di una minestra non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. groentencrème, toma-tencrème, aspergecrème, ecc.)

«... crème»

usato nella denominazione di una bevanda alcolica non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (p. es. cassi-scrème, frambozencrème cacaocrème, bananencrème ecc.)

Crèmevulling

Levercrème

Boterbonen

## IX

Leite de coco

Manteiga de cacau

Manteiga de amendoim

Queijo doce de Tomar

Queijinho de sal

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 novembre 1988****recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica  
presentato dalla Francia****(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(88/567/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con lettera del 13 aprile 1988, la Francia ha comunicato alla Commissione un nuovo piano per completare l'eradicazione della peste suina classica ;

considerando che, in seguito ad esame, il piano risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(5)</sup> modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE <sup>(6)</sup>, nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che sussistono di conseguenza i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ; che il comitato del fondo è stato consultato ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Francia è approvato.

*Articolo 2*

La Francia mette in vigore entro il 1° giugno 1988 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.